



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 10 (Trattato)

1. Prima di adottare la decisione sul trasferimento di una persona condannata, conformemente agli scopi del presente Trattato, le Autorita' di ciascuno Stato valutano, tra l'altro, la gravita' e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti nei confronti della persona condannata, oltre ad eventuali legami sociali e familiari che la stessa ha mantenuto nel suo luogo di origine, nonche' le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. 2. Laddove una persona condannata non abbia adempiuto gli obblighi finanziari imposti con la decisione giudiziaria o l'autorita' competente dello Stato di condanna non abbia ricevuto assicurazione dell'adempimento degli obblighi che ritiene rilevanti, lo Stato di condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata. 3. Ciascuno Stato informa tempestivamente l'altro Stato della sua. decisione di accettare, rinviare o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando i motivi in caso di rinvio o rigetto.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-10>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it